



Class.: 011-13

Fasc.: 2025/47/0

OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, Parte V, Titolo I – Pratica SUAP 360/2025 – documento istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera – ditta Plexis Srl – sede legale in Via dell’Industria, n° 5, Comune di Vallefoglia (PU) – stabilimento in Via dell’Industria, n° 5 e n° 13, Comune di Vallefoglia (PU).

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
INERENTE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

PREMESSO che il sottoscritto Pasquale Cascone, funzionario responsabile dell’istruttoria concernente le emissioni in atmosfera nell’ambito dell’endoprocedimento provinciale relativo alla pratica SUAP in oggetto, non si trova in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del provvedimento conclusivo dell’endoprocedimento provinciale, così come previsto nell’articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell’articolo 8 del Codice di comportamento aziendale.

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (d’ora innanzi AUA);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 “*Norme in materia ambientale*” e in particolare la Parte V;
- la determinazione n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione n° 1505 del 22/12/2021, a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino ha adottato, ai sensi dell’articolo 272 del D.Lgs. 152/2006, la più recente autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e le più recenti disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 24 ottobre 1994, n° 3913 “*Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell’istruttoria e dell’autorizzazione ai sensi del DPR n° 203/88*”;
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 “*Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9*”.



CONSIDERATO

- che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria è disciplinata in particolare dall'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006, facente parte del Titolo I della Parte V avente a oggetto la cura del bene giuridico costituito dalla *"prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività"*;
- che la Provincia di Pesaro e Urbino è titolare delle funzioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in virtù del seguente quadro normativo regionale:
 - legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10 *"Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento e organizzazione amministrativa"*; in particolare, sono da intendersi qui richiamate le disposizioni di cui all'articolo 49;
 - legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 *"Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico"*;
 - deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 *"Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate"*;
- che le suddette funzioni sono a ogni effetto riconducibili ai compiti di tutela e valorizzazione dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n° 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*, di fatto mantenuti in capo alle Province per effetto della legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province"*;
- che le richiamate funzioni sono altresì riconducibili a quelle in materia di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche attribuite alle Province dall'articolo 19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n° 265"*.

CONSIDERATO ALTRESÌ che lo stabilimento in oggetto risulta autorizzato alle emissioni in atmosfera per effetto della determinazione n° 2019 del 05/08/2010.



RICHIAMATO il documento istruttorio avente protocollo n° 52643 del 03/08/2010, facente parte integrante e sostanziale della determinazione n° 2019 del 05/08/2010, recante le prescrizioni a oggi valide per quanto riguarda le emissioni in atmosfera.

VISTI

- l'istanza presentata dal gestore dello stabilimento in oggetto della ditta Plexis Srl per l'ottenimento dell'AUA, acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 31369 del 04/08/2025;
- la documentazione integrativa acquisita dal competente SUAP e da questi trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino, assunta agli atti con protocollo n° 40748 del 20/10/2025 e n° 48047 del 11/12/2025.

RICHIAMATO il verbale della conferenza dei servizi indetta dalla Provincia di Pesaro e Urbino per l'esame dell'istanza in oggetto, svolta in forma simultanea e in modalità sincrona, avente protocollo n° 37558 del 26/09/2025.

EVIDENZIATO

- che per la valutazione degli aspetti ambientali concernenti le emissioni in atmosfera è stato formalmente chiesto ad ARPAM di fornire apposito contributo istruttorio recante le valutazioni tecniche e le proposte di prescrizione calibrate sulle specificità delle caratteristiche progettuali;
- che, giusto articolo 269, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per l'esame, in via istruttoria, degli interessi coinvolti nei procedimenti svolti dal Comune nelle materie dell'urbanistica, dell'edilizia e dell'igiene e sanità pubblica, è stato formalmente chiesto al competente Comune di Vallefoglia di fornire apposito contributo istruttorio relativo al progetto presentato dal gestore;
- che il suddetto interessamento di ARPAM e Comune è stato formalizzato tramite la nota avente protocollo n° 32589 del 12/08/2025 a mezzo della quale la Provincia di Pesaro e Urbino ha indetto la conferenza dei servizi.

VISTI

- il contributo istruttorio espresso da ARPAM con nota n° 40960 del 12/12/2025, assunta agli atti con protocollo n° 48308 del 12/12/2025;



- il contributo istruttorio espresso dal Comune di Vallefoglia con nota n° 22858 del 02/10/2025, assunta agli atti con protocollo n° 38402 del 03/10/2025.

PRESO ATTO, in riferimento alle emissioni in atmosfera:

- che, giusto articolo 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, la durata della citata autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativa allo stabilimento in oggetto, adottata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione n° 2019 del 05/08/2010, è di quindici anni;
- che, come esplicitato all'interno della parte dispositiva della determinazione stessa, la validità quindicennale della determinazione di che trattasi è da intendersi decorrente dalla data di numerazione dell'atto, vale a dire dal 05/08/2010;
- che, da quanto sopra, scaturisce che la scadenza dell'autorizzazione alle emissioni di cui alla determinazione n° 2019 del 05/08/2010 è il 05/08/2025 e che pertanto, giusto articolo 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, il termine per la presentazione della domanda di rinnovo, da formalizzare un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, è il 05/08/2024;
- che, come risulta dalla comunicazione di avvio del procedimento da parte del SUAP, trasmessa unitamente all'istanza di che trattasi e quindi anch'essa assunta agli atti con protocollo n° 31369 del 04/08/2025, il gestore ha presentato l'istanza allo sportello il 21/07/2025, quindi oltre il termine del 04/11/2023;
- che alla data di redazione del presente documento istruttorio l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla determinazione n° 2019 del 05/08/2010 è scaduta;
- che, alla luce della inverata scadenza dell'autorizzazione alle emissioni di che trattasi, l'istanza e il progetto presentati dal gestore devono essere intesi come relativi alla installazione di un nuovo stabilimento;
- che il ciclo produttivo svolto nello stabilimento inerisce, in sintesi, alla lavorazione meccanica, laser e incollaggio della plastica;
- che gli elaborati progettuali di seguito elencati sono quelli costitutivi della fisionomia essenziale del progetto:
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 31369 del 04/08/2025:
 - planimetria (file "291300-F9999_2025001388_C1760_04.pdf.p7m.p7m");
 - documentazione assunta agli atti con protocollo n° 48047 del 11/12/2025:
 - relazione tecnica (file "303103-F9999_2025002312_C090.pdf.p7m.p7m").



CONSIDERATO

- che la D.G.R.M. 3913/1994 è stata originariamente emanata quale criterio integrativo rispetto a quelli previsti, per la valutazione delle emissioni, nel D.M. 12 luglio 1990 *"Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione"* e che i criteri contenuti in tale decreto, specialmente quelli relativi alle emissioni convogliate, trovano oggi corrispondenza in quelli fissati nell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- che, attraverso l'esplicito richiamo contenuto nei capitoli 7 e 12 dell'Allegato A alla D.A.C.R. 143/2010, la Regione Marche ha inteso confermare l'applicabilità dei criteri di cui alla D.G.R.M. 3913/1994, ritenuti adeguati a garantire il conseguimento degli scopi prefissi dal *"Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente"*;
- che la Regione Marche, con nota n° 797642 del 10/07/2018, assunta agli atti con protocollo n° 23535 del 12/07/2018, argomentando in ordine ai limiti di emissione relativi agli impianti di combustione, ha stabilito che *"[OMISSIS] si ritiene che la DGR 3913/94 non vada applicata agli impianti per i quali sono stati stabiliti limiti successivamente al DM 12/07/1990 [OMISSIS]"*;
- che, per quanto sopra, fatta eccezione per gli impianti per i quali sono stati stabiliti limiti successivamente al D.M. 12 luglio 1990, l'applicazione della D.G.R.M. 3913/1994, quale criterio integrativo rispetto a quelli previsti nell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, garantisce il soddisfacimento delle disposizioni di cui all'articolo 271 del D.Lgs. 152/2006 che, in relazione all'individuazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni per gli impianti e le attività, richiama la necessità di tenere nella debita considerazione sia la pertinente normativa regionale sia i piani e i programmi di qualità dell'aria.

CONSIDERATO ALTRESÌ

- che sulla base della documentazione presentata dal gestore le modifiche di che trattasi sono principalmente le seguenti:
 - riorganizzazione del ciclo produttivo con aumento qualitativo e quantitativo delle emissioni complessive prodotte dallo stabilimento;
- che l'articolo 268, comma 1, lettera m-bis, del D.Lgs. 152/2006 sancisce che, in relazione alle emissioni in atmosfera, per modifica sostanziale deve intendersi quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.



DATO ATTO che, al fine di massimizzare la tutela del bene giuridico oggetto dal Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006, l'istruttoria ha riguardato non solo gli impianti e le attività oggetto di modifica, ma tutti gli impianti e le attività presenti nello stabilimento, anche in relazione all'evoluzione delle migliori tecniche disponibili.

RITENUTO che le modifiche descritte nel progetto siano di tipo sostanziale in quanto rispondenti alla definizione di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m-bis, del D.Lgs. 152/2006.

DATO ATTO di aver condotto un'autonoma valutazione sui contributi istruttori di ARPAM e Comune citati in premessa e, in particolare, di averne vagliato i contenuti in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo descritto nel progetto di che trattasi.

PRESO ATTO che il contributo istruttorio di ARPAM citato in premessa non evidenzia motivi ostativi all'adozione dell'autorizzazione e contiene specifiche indicazioni circa le caratteristiche, i limiti e le modalità di contenimento delle emissioni, nonché relativamente al primo monitoraggio, al monitoraggio periodico e alle metodologie di campionamento e analisi delle stesse.

RITENUTO, all'esito dell'autonoma valutazione condotta sul richiamato contributo istruttorio di ARPAM, di condividere le indicazioni in esso riportate, traducibili in specifiche prescrizioni idonee, nel loro complesso, a garantire la tutela del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006.

PRESO ATTO

- che il contributo istruttorio del Comune citato in premessa non evidenzia motivi ostativi all'adozione dell'autorizzazione;
- che il contributo istruttorio comunale di che trattasi reca il seguente passaggio:

[OMISSIONE] Si esprime parere favorevole senza prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, sia per quanto concerne gli aspetti urbanistico-edilizi sia per quanto concerne l'impatto acustico giusto articolo 269, comma 3, D.Lgs. 152/2006. Per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari, si rimanda ad eventuale specifico parere di AST; e per gli allacci alla rete fognaria si ricorda che il fabbricato è già allacciato alla pubblica fognatura e che la presente istanza non ne richiede la modifica [OMISSIONE];



- che, ferma restando la suddetta precisazione sui profili igienico sanitari, il Comune ha comunque ritenuto di esprimere parere favorevole all'adozione dell'AUA.

RITENUTO

- che lo scenario evocato dalla precisazione di che trattasi, relativo a un ipotetico intervento di AST "Pesaro Urbino" a valle del parere favorevole espresso dal Comune, comporterebbe, se avallato, l'improprio condizionamento del procedimento consistente nell'indefinita attesa di un'espressione da parte dell'Azienda Sanitaria, espressione, peraltro, avente il profilo di mero supporto alla costruzione del parere richiesto al Comune ai sensi dell'articolo 269, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e in questo caso già acquisito agli atti;
- che, per quanto sopra, e per effetto del citato contributo istruttorio comunale favorevole, l'istruttoria svolta dal Comune ai sensi dell'articolo 269, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 debba intendersi completa e conclusa senza l'imposizione di condizioni e prescrizioni.

DATO ATTO che, in ogni caso, restano fatti salvi i poteri di intervento delle autorità sanitarie e i provvedimenti da queste adottati al fine di salvaguardare la salute pubblica.

RITENUTO, all'esito dell'autonoma valutazione condotta sul contributo istruttorio del Comune, di non avere in esso individuato elementi utili alla formulazione di specifiche prescrizioni per la tutela del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che l'articolo 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 prevede che, in caso di modifiche sostanziali relative alle emissioni in atmosfera, l'autorità competente possa procedere al rinnovo dell'autorizzazione a seguito di un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.

DATO ATTO che tutti gli atti normativi richiamati nel presente documento istruttorio sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto e in diritto, così come sopra illustrati, richiamati e argomentati, il sottoscritto Pasquale Cascone, responsabile dell'istruttoria in oggetto, esperite tutte le valutazioni necessarie, ritiene che l'esito complessivo dell'istruttoria, comprensiva della



citata conferenza dei servizi, sia favorevole all'accoglimento dell'istanza presentata dal gestore, e propone l'adozione, ai fini della sostituzione del titolo abilitativo di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera), delle prescrizioni di seguito elencate.

PRESCRIZIONI

1) Il gestore conduce l'attività attenendosi al progetto presentato, la cui fisionomia essenziale è riportata negli elaborati progettuali elencati in premessa.

1a) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CICLO PRODUTTIVO E GESTIONE DELLE EMISSIONI

TABELLA "EMI"

IMPIANTO / ATTIVITÀ	FASE	TIPO DI EMISSIONE (CONVOGLIATA / DIFFUSA / ASSENTE)	GESTIONE DELLE EMISSIONI
1 Impianto A	Lavorazione meccanica della plastica	C	<p>Aspirazione + sistema di abbattimento polveri (emissioni E1A, E3A)</p>
2	Pulizia e sostituzione filtri a maniche (E1A, E3A)	D	<p>Pulizia filtri effettuata mediante periodico scuotimento meccanico con caduta polveri direttamente in tramoggia di scarico collegata al bag. Una volta pieno il bag viene scollegato e chiuso.</p> <p>Procedura interna di controllo quadriennale per la verifica dello stato di conservazione dei filtri a maniche, dei sistemi di raccolta polveri e delle altre componentistiche principali.</p> <p>Sostituzione delle maniche, in caso di rottura o usura, effettuata a impianto spento, dopo avere aspettato il tempo necessario alla decantazione delle polveri. Le maniche sono sfilate dal loro alloggiamento e stoccate in big bag chiusi</p>
3 Impianto B	Taglio / incisione laser delle lastre in PMMA	C	<p>Aspirazione (emissione E3B)</p>



TABELLA "EMI"

IMPIANTO / ATTIVITÀ	FASE	TIPO DI EMISSIONE (CONVOGLIATA / DIFFUSA / ASSENTE)	GESTIONE DELLE EMISSIONI
4 Impianto C	Incollaggio manuale delle lastre in materiale plastico	D	Utilizzo di piccole quantità di prodotti collanti (circa 9 kg/anno corrispondenti a 40 grammi/giorno); tempo di svolgimento limitato (circa 1 ora/giorno)
5 Attività di pulizia prodotto	Pulizia pre-incollaggio	D	Utilizzo di piccole quantità di detergente impiegato (circa 1 kg/anno corrispondenti a 4,5 grammi/giorno)
6 Forno di termo-formatura lastre in PMMA colato	Termo-formatura lastre in PMMA colato	D	Temperatura di esercizio di circa 100 °C, di molto inferiore a quella di decomposizione del PMMA (200 °C)
7 Piegatrici a caldo (elettrico)	Piegatura delle lastre in policarbonato, PVC e polistirolo	D	Temperatura di esercizio di circa 80 °C, di molto inferiore a quella di decomposizione delle materie prime utilizzate
8 Stabilimento	Limitazione emissioni odorigene	C, D	I rifiuti potenzialmente maleodoranti vengono stoccati in contenitori chiusi. Manutenzione periodica degli impianti di abbattimento e degli impianti di ventilazione ed estrazione dell'aria al fine di evitare il deposito di sporco e impurità che possono trattenere la frazione odorigena. Finestre, porte e portoni dell'area produttiva vengono tenuti chiusi durante la lavorazione; le porte e i portoni vengono aperti solo per il tempo strettamente necessario a consentire il passaggio dei mezzi, la movimentazione del materiale e il transito del personale

1b) CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE EMISSIONI CONVOGLIATE E RELATIVI LIMITI DI EMISSIONE

TABELLA "CONV"

IMPIANTO	PUNTO DI EMISSIONE	ALTEZZA (m)	PORTATA DI PROGETTO (Nm ³ /h)	ABBATTIMENTO	SOST.	FLUSSO DI MASSA (kg/h)	CONC. (mg/Nm ³)
Impianto A (Lavorazione meccanica della plastica)	E1A	7	5800	Filtri a maniche	Polveri		10



TABELLA "CONV"							
IMPIANTO	PUNTO DI EMISSIONE	ALTEZZA (m)	PORTATA DI PROGETTO (Nm³/h)	ABBAT- TIMENTO	SOST.	FLUSSO DI MASSA (kg/h)	CONC. (mg/Nm³)
	E3A	7	8000	Filtri a maniche	Polveri		10
	(E1A+E3A) c.v.		13800		Polveri	0,14	
Impianto B (Taglio / incisione laser delle lastre in PMMA)	E2B	9	3600	/	Polveri tot	0,036	10
					Sost. Tab. A1 cl. I (IPA)	0,00014	0,04
					Sost. Tab. A1 cl. I (IPA) + cl. III (Benzene)	0,0086	2,4
					Composti Organici Tab. D cl. I (Etilacrilato)	0,008	2,3
					Composti Organici Tab. D cl. I (Etilacrilato) + cl. II (Aldeidi, Fenolo)	0,034	9,5
					Composti Organici cl. I (Etilacrilato) + cl. II (Aldeidi, Fenolo)+ cl. III (Metil- metacrilato)	0,26	72,5
					Composti Organici cl. I (Etilacrilato) + cl. II (Aldeidi, Fenolo) + cl. III (Metil- metacrilato) + cl. V (Idrocarburi)	1,07	298



TABELLA "CONV"

IMPIANTO	PUNTO DI EMISSIONE	ALTEZZA (m)	PORTATA DI PROGETTO (Nm ³ /h)	ABBATTIMENTO	SOST.	FLUSSO DI MASSA (kg/h)	CONC. (mg/Nm ³)
					Sost inorg.Tab. C cl. V (NOx espresso come NO ₂)	0,88	245

1c) Il gestore adotta tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile.

1d) Il gestore esegue le opere necessarie a consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni, anche sulla base delle norme tecniche di settore; in particolare, il punto e la sezione di campionamento delle emissioni convogliate vengono resi accessibili per le operazioni di rilevazione e agibili in condizioni di sicurezza.

Il gestore rende identificabili tutti i punti di emissione convogliata tramite apposita segnaletica recante la sigla dell'emissione.

1e) Il gestore assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli impianti e alle attività che producono emissioni, al fine di garantirne l'ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera, senza causare inconvenienti per l'ambiente e rispettando, se emanate, le norme tecniche pertinenti.

1f) La produzione delle emissioni presidiate da impianti di abbattimento o sistemi di contenimento è condizionata al funzionamento, con piena capacità operativa, di detti impianti o sistemi.

1g) METODI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLE EMISSIONI DI CUI ALLA TABELLA "CONV"

Il gestore dota i camini di idonei punti di campionamento ed effettua il monitoraggio di propria competenza nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, applicando, fatto salvo quanto eventualmente stabilito in norme tecniche emanate in data successiva a quella di adozione dell'AUA, i seguenti metodi:



TABELLA "MC" – (METODI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLE EMISSIONI)

PARAMETRO / INQUINANTE	METODO
Criteri per la scelta dei punti di misura e campionamento UNI	UNI EN 15259
Velocità, Portata, Temperatura, Pressione Differenziale, Pressione Fumi, Densità, Massa Molare	UNI EN 16911-1,2
Umidità/Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790
MATERIALE PARTICELLARE	
Polveri e materiali particellari / Polveri totali comprese nebbie oleose	UNI EN 13284-1,2
COMPOSTI ORGANICI	
Composti Organici Volatili (COV) (Singoli Composti)	UNI CEN TS 13649
Composti Organici Volatili (COV) Clorurati	
Ethylacrilato/Acetati	UNI CEN TS 13649
Fenoli	EPA 0010+3542+8270 EPA CTM 032
Formaldeide – Aldeidi	CEN/TS 17638
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	UNICHIM 825:89 DM 25/08/2000 All 3 ISO 11338-1, 2
Metilmacrilato, Etilmetacrilato	UNI CEN TS 13649

Per ciascun inquinante potrà essere applicato un metodo di campionamento e analisi diverso da quello prescritto, a condizione che si tratti di un metodo normato, come previsto dall'articolo 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, e in grado di garantire limiti di rilevabilità compatibili con le concentrazioni autorizzate.

ANNOTAZIONI ESPLICATIVE SUI METODI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI E SULLA PRESENTAZIONE DEI RAPPORTI DI PROVA

Il metodo impiegato nell'effettuazione delle misure discontinue viene esplicitamente indicato nei rapporti di prova.

Se sono presenti camini virtuali (c.v.), espressi come sommatoria di camini fisici nella tabella "CONV", il gestore integra i rapporti di prova con il calcolo dei valori complessivi di portata e flusso di massa dei



singoli inquinanti, nonché con i valori di concentrazione eventualmente prescritti per il cammino virtuale stesso.

Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa.

Se il valore limite prescritto per la concentrazione è riferito a uno specifico tenore volumetrico di Ossigeno nell'effluente gassoso, il rapporto di prova riporta sia il valore di concentrazione corretto allo specifico valore di Ossigeno prescritto (esplicitando l'avvenuta correzione) sia il valore del tenore volumetrico di Ossigeno misurato.

2) Il gestore, **almeno quindici giorni prima** di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti e delle attività soggette al Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006, comunica a Provincia, ARPAM e Comune **la data prevista per la messa in esercizio, quella prevista per la messa a regime e, per i soli punti di emissione di cui alla tabella "CONV", le date previste per l'effettuazione del primo monitoraggio** di cui al successivo punto 3.1).

Il termine massimo di messa a regime degli impianti e delle attività che producono emissioni in atmosfera è fissato in **novanta giorni** dalla data di messa in esercizio.

Se cause di forza maggiore impediscono il rispetto delle modalità e delle tempistiche prescritte nel presente punto, il gestore informa preventivamente Provincia, ARPAM e Comune, specificando le cause dell'impedimento.

3) Il monitoraggio dei punti di emissione di cui alla tabella "CONV" avviene con le seguenti modalità:

3.1) il gestore effettua il primo monitoraggio eseguendo due campionamenti (campionamenti di messa a regime) su ciascun punto di emissione: **i due campionamenti sono eseguiti, per ciascun punto di emissione, in giorni diversi individuati nell'arco dei dieci giorni successivi alla data di messa a regime.** Il gestore trasmette a Provincia, ARPAM e Comune i rapporti di prova relativi al primo monitoraggio **entro sessanta giorni** dalla data di messa a regime di cui al precedente punto 2);

3.2) il gestore effettua i monitoraggi successivi al primo eseguendo un campionamento all'anno su ciascun punto di emissione a regime: **il campionamento è eseguito nella ricorrenza della messa a regime con una tolleranza di quindici giorni in difetto e quindici giorni in eccesso.**



Se cause di forza maggiore impediscono il rispetto delle modalità e delle tempistiche prescritte nel presente punto, il gestore informa preventivamente Provincia, ARPAM e Comune, specificando le cause dell'impedimento.

4) Conformemente al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, il gestore riporta i dati relativi al monitoraggio di propria competenza sul registro di cui all'appendice 1 del citato Allegato VI, al quale vengono allegati i rapporti di prova relativi ai campionamenti e le risultanze relative ai camini virtuali, se prescritti.

Conformemente al punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, il gestore annota sul registro di cui all'appendice 2 del citato Allegato VI ogni interruzione del normale funzionamento dei prescritti impianti di abbattimento posti a presidio delle emissioni convogliate e ogni interruzione del normale funzionamento dei prescritti sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (come per esempio i sistemi di umidificazione dei materiali pulverulenti), registrando eventi quali, a titolo di esempio, il fermo per manutenzione ordinaria e straordinaria, il verificarsi di eventi guasti o malfunzionamenti, l'interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo).

5) Il gestore comunica a Provincia, Comune, ARPAM e AST "Pesaro Urbino", entro ventiquattro ore dall'accertamento, le difformità riscontrate nel monitoraggio di propria competenza, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, e adotta tutte le misure necessarie per garantire il tempestivo ripristino della conformità.

Il gestore comunica a Provincia, Comune, ARPAM e AST "Pesaro Urbino", entro le otto ore successive, il verificarsi di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione e adotta tutte le misure necessarie per garantire il ripristino funzionale degli impianti nel più breve tempo possibile.

6) Il gestore conserva presso la stabilimento tutta la documentazione progettuale presentata nel corso del procedimento, nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle prescrizioni impartite.



INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si dà atto che nello stabilimento saranno presenti anche le seguenti emissioni, riconducibili a specifici inquadramenti normativi, qui riportate per la completezza del quadro emissivo:

EMISSIONI NON SOGGETTE AL TITOLO I DELLA PARTE V DEL D.LGS. 152/2006					
DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE					MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO I DELLA PARTE V DEL D.LGS. 152/2006
IMPIANTO	TIPO DI EMISSIONE (CONVOGLIATA / DIFFUSA / SFIATO)	PUNTO DI EMISSIONE / FASE	ABBAT- TIMENTO	PORTATA DI PROGETTO (Nm³/h)	
Impianto D (Impianto termico a uso civile alimentato a metano di potenza termica nominale inferiore a 3 MW)	C	E4D (0,15 MW)	/	/	Articolo 282, comma 1, del Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/2006
		E5D (0,026 MW)	/	/	Articolo 282, comma 1, del Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/2006
		E6D (0,032 MW)	/	/	Articolo 282, comma 1, del Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/2006
		E7D (0,032 MW)	/	/	Articolo 282, comma 1, del Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/2006

AVVERTENZE

- Trovano applicazione, in quanto pertinenti, le disposizioni relative alle attività che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico di cui all'Allegato II alla determinazione n° 453 del 10/05/2019, successivamente aggiornata con determinazione n° 1505 del 22/12/2021;
- per le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, e delle sostanze classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n° 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), trovano applicazione le disposizioni stabilite nell'articolo 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006;



- il gestore è tenuto a comunicare preventivamente, secondo le modalità previste dalla legge, l'intenzione di apportare modifiche al progetto presentato; tale obbligo è da intendersi esteso anche all'intenzione di apportare modifiche rispetto alle informazioni non contenute negli elaborati progettuali richiamati in premessa, purché pertinenti alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente documento istruttorio e nella vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera comporta, in ragione della specifica tipologia di condotta tenuta dal gestore, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 278 del D.Lgs. 152/2006, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 279 e 296 del D.Lgs. 152/2006, l'attuazione delle disposizioni di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006, nonché, se ne ricorrono i presupposti, l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria.

**IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
CONCERNENTE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Dott. Pasquale Cascone
(*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n° 82,
come successivamente modificato e integrato*)

CP/eca